



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 370

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 61 DEL 17-06-2019

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da Ianni Giuliana

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Vista l'istanza di rimborso dell'Imposta Municipale Propria presentata in data 02/07/2018 (prot. n. 6232 del 04/07/2018) da IANNI GIULIANA, C.F. NNIGLN57C52B515I, nata a Campi (TE) il 12/03/1957 e residente a Civitella del Tronto (TE) in Via Principale Rocca Santa Felicità n. 1, volta ad ottenere il rimborso della somma complessiva di Euro 118,00 per l'anno 2017 versata in eccedenza al Comune di Civitella del Tronto, per la seguente motivazione: "sussistenza di requisiti per fruire di esenzioni; è stata versata l'imposta per aree edificabili condotte da comproprietario coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola (dichiarazione IMU 2017 prot. 6082 del 02/07/2018)";

Visti:

- l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 1, commi 164 e successivi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l'articolo 1, commi da 722 a 727 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 1, comma 4, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, avente ad oggetto le procedure di riversamento, rimborso e regolazione relative ai tributi locali;
- la circolare n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2016;

Richiamato in particolare l'articolo 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011, il quale dispone espressamente che *"per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006"*;

Richiamato il comma 724 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'Interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'Erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 725”;*

Richiamato, inoltre, il comma 725 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'Interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

Richiamato, infine, il comma 727 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'Interno al fine delle successive regolazioni, ..., in sede di Fondo di Solidarietà Comunale...”;*

Richiamato l'art. 26 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2011;

Richiamato l'art. 18 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, a mente del quale *“Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”;*

Visti in particolare gli atti d'ufficio ed i versamenti IMU eseguiti da Ianni Giuliana per l'anno 2017;

Visti dati catastali e le dichiarazioni ICI/IMU presentate da Ianni Giuliana;

Rilevato che per l'anno d'imposta 2017 la Sig.ra IANNI GIULIANA, C.F. NNIGLN57C52B515I, ha effettuato al Comune di Civitella del Tronto, in data 04/07/2017, un versamento di imposta a titolo di acconto IMU per € 59,00 con codice 3916 e in data 13/12/2017, un versamento di imposta a titolo di saldo IMU per € 59,00 con codice 3916;

Verificato che dal 01/01/2017 il contribuente Ianni Giuliana, avendo presentato regolare dichiarazione IMU 2017 (prot. n. 6082 del 02/07/2018), non era tenuto al versamento dell'Imu per aree edificabili, in quanto le stesse erano possedute e condotte da coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola;

Preso atto, dalla banca dati comunale, che l'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2017, era pari ad € 0,00;

Rilevato che nell'anno 2017 era stato effettuato da IANNI GIULIANA, C.F. NNIGLN57C52B515I un versamento Imu per aree edificabili di complessivi € 118,00 non dovuto;

Verificata la completezza e la regolarità della domanda, la veridicità dei dati indicati e la loro corrispondenza agli atti di riferimento e i termini di prescrizione del diritto al rimborso;

Accertata l'esistenza del diritto al rimborso per l'anno 2017 dell'imposta municipale propria per l'importo di complessivi Euro 118,00;

Preso atto del decreto sindacale del 04/04/2019 prot. 3136 con cui si nomina il Dott. Germano Mignini, Responsabile dei servizi finanziari/tributi/personale, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Richiamata la deliberazione n. 34 in data 06/04/2019, esecutiva, con la quale si era proceduto a nominare il Funzionario Responsabile IMU nella persona del Dott. Germano Mignini;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

DETERMINA

- 1) di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'istanza di rimborso dell'Imposta Municipale Propria presentata in data 02/07/2018 (prot. n. 6232 del 04/07/2018) da IANNI GIULIANA, C.F. NNIGLN57C52B515I, nata a Campi (TE) il 12/03/1957 e residente a Civitella del Tronto (TE) in Via Principale Rocca Santa Felicità n. 1, volta ad ottenere il rimborso delle somme pagate in eccedenza al Comune di Civitella del Tronto;
- 2) di stabilire che gli importi da rimborsare per IMU anno 2017 a IANNI GIULIANA, C.F. NNIGLN57C52B515I, sono pari ad € 118,00;
- 3) di stabilire in Euro 0,61 l'importo degli interessi maturati sulle somme da rimborsare, calcolati a giorni dalla data di richiesta del rimborso (02/07/2018) alla data di emissione del presente provvedimento, nella misura del tasso legale pro tempore vigente;
- 4) di liquidare in favore di IANNI GIULIANA, C.F. NNIGLN57C52B515I, nata a Campi (TE) il 12/03/1957 e residente a Civitella del Tronto (TE) in Via Principale Rocca Santa Felicità n. 1, la somma complessiva di Euro 118,61 a titolo di rimborso di Imposta Municipale Propria anno 2017, imputando la spesa sul capitolo 2475 denominato "Sgravi e rimborso di imposte, tasse e altre entrate comunali", gestione residui 2018;
- 5) di corrispondere il pagamento mediante rimessa diretta presso la Tesoreria dell'Ente;
- 6) di provvedere, ai sensi del comma 724 dell'art 1 della Legge n. 147 del 2013 e del comma 1 art. 5 del decreto del 24 febbraio 2016, a comunicare al Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante le modalità telematiche di cui all'art. 7 del decreto interministeriale del 14 aprile 2016, l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e la quota a carico dell'erario da rimborsare al contribuente;
- 7) di notificare la presente determinazione all'interessato;
- 8) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al provvedimento notificato è l'Ufficio Tributi del Comune ed il responsabile del procedimento è il Dott. Germano Mignini (tel. n. 0861-918321).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)